



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Presidente
dott.	Giudice
dott.	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dai sigg.ri

(C.F.: _____, e (C.F.: _____),
entrambi assistiti dall'avv. **MONICA PAGANO**,

PREMESSO che:

In data ____/____/2023 i debitori hanno depositato congiuntamente domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott

RITENUTO che:

La domanda presentata in forma congiunta è ammissibile ai sensi dell'art. 66 CCII, essendo i debitori familiari conviventi ed avendo il sovraindebitamento un'origine comune. Come invero già rilevato dalla giurisprudenza di merito successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, tale norma "è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, co. 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le



procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata” (cfr. Tribunale Verona, 6 ottobre 2022; in senso conforme v. anche Tribunale Forlì, 20 ottobre 2022);

Il presente Tribunale è competente, in quanto la residenza di entrambi i ricorrenti, con la quale si presume coincidere il centro degli interessi principali ai sensi dell’art. 27, co. 3, lett. b), CCII, è ubicata

I debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Risulta allegata la documentazione di cui all’art. 269, co. 2, CCII;

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

Non pertiene a questa fase alcun’altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012, “in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell’esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l’attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell’assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021);*

Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che i debitori guadagnano con le rispettive attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della loro famiglia, si ritiene di indicare, alla luce delle considerazioni elaborate dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 2939/2008) in ordine alle somme necessarie al “*mantenimento*” e alla luce della attuale situazione familiare dei debitori, l’importo complessivo di €2.000,00;



Sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare i debitori, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), ad utilizzare l'autoveicolo _____, in quanto bene dal valore pressoché irrisorio ed al contempo unico mezzo di spostamento a disposizione del nucleo familiare;

Benché i ricorrenti abbiano presentato la domanda di apertura della liquidazione controllata in via congiunta, la necessità di tenere distinte le masse attive e passive come sancito dall'art. 66, co. 3, CCII impone che siano aperte due distinte procedure di liquidazione, tenendo distinte le rispettive masse attive e passive, e che il Liquidatore svolga gli adempimenti previsti dall'art. 272 ss. CCII in modo distinto per ciascuna di esse;

Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore di entrambe le procedure, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato i debitori nella fase della presentazione del ricorso;

Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperte le procedure di liquidazione controllata dei sigg.ri _____ (C.F.: _____) e _____ (C.F.: _____) e _____ (C.F.: _____)

NOMINA Giudice Delegato, per ciascuna delle due procedure, il dott. _____

NOMINA Liquidatore, per ciascuna delle due procedure, il dott. _____

ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta siano eventualmente obbligati, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni di uno o di entrambi i debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione dell'autovettura _____, che potrà continuare ad essere utilizzata dai ricorrenti;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;



ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio dei debitori;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura complessiva di €2.000,00, con obbligo dei ricorrenti di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura.

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII ed in relazione a ciascuna delle due procedure, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni dei debitori e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e al Liquidatore.

Pisa, 14/07/2023

Il Giudice Relatore
dott.

Il Presidente
Dott.ssa

